



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
PROVINCIA DI VARESE

**Criteria per il rilascio di nuove autorizzazioni e
per il trasferimento delle attività di
somministrazione di
alimenti e bevande
(ex art. 9, comma 2, L.R. 30/03)**

NORMATIVA

Approvato con delibera C.C. n. 4 del 7 aprile 2009

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 1 Norme di riferimento e ambito di applicazione

Le disposizioni di cui ai presenti Criteri disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno validità di quattro anni a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio Comunale; è ammessa la modifica anticipata al fine di assicurare il miglior interesse dei consumatori e una maggior efficienza delle attività di somministrazione.

L'apertura e il trasferimento delle attività di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciarsi nel rispetto dei presenti Criteri; fanno eccezione le attività di somministrazione di cui all'art. 8, c. 4, l.r. 30/03, per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni non è soggetto a programmazione.

Per tutto quanto si riferisca in generale alle attività di somministrazione, si rinvia a:

- Legge Regione Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30, recante "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
- "Indirizzi Generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495 s.m.i.;
- "Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" di cui alla D.G.R. 9 luglio 2004, n. 7/18139 s.m.i.;
- Ogni altra legge e disposizione vigente, che abbia connessioni con l'esercizio delle attività di somministrazione in ordine agli aspetti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari.

Le attività di somministrazione effettuate su aree pubbliche non sono soggette alla programmazione di cui ai presenti Criteri fermo restando il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti morali professionali per l'esercizio dell'attività di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03.

Art. 2 Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o pertinenziale al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.

E' assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione.

Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande assumono le seguenti denominazioni, in relazione all'attività esercitata ed in conformità con quanto indicato ai fini igienico sanitari nella Denuncia di Inizio Attività Produttiva;

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il

- riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
 - g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
 - h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
 - i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
 - l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
 - m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Tali denominazioni hanno validità ai fini di monitoraggio, in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 3 della l.r. 30/03, per la determinazione dei limiti degli orari di attività nonché ai fini dell'applicazione del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 s.m.i. in materia di videogiochi e apparecchi automatici di trattenimento e svago.

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di somministrazione di comunicare al Comune, la denominazione o le denominazioni delle attività esercitate, prima dell'inizio o della modifica dell'attività; nel caso uno stesso esercizio svolga più attività, deve intendersi come prevalente quella che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

Art. 3 Attività di somministrazione non soggette a programmazione

Non è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui ai presenti Criteri il rilascio delle autorizzazioni per le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) somministrazione in locali di prevalente intrattenimento, (sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e similari); l'attività di intrattenimento deve occupare almeno i 3/4 della superficie a disposizione del pubblico (esclusi tutti i locali indicati al punto 8.2 della d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, s.m.i., tra i quali citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo magazzini, depositi, uffici e servizi) e la somministrazione deve essere effettuata solo a chi usufruisce a pagamento dell'intrattenimento; è comunque fatta salva la necessità di disporre di una dotazione di aree di sosta private destinate all'attività e alla sua clientela, nella misura del 300% della slp del locale sede dell'attività;
- b) esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi pubblici e nei mezzi pubblici;
- c) mense e spacci aziendali o di enti e scuole, purché l'attività di somministrazione sia effettuata solo nei confronti dei dipendenti e degli studenti;
- d) al domicilio del consumatore, ovvero il servizio di somministrazione organizzato presso l'abitazione del consumatore o il locale dove lo stesso e i suoi familiari e invitati si trovino per motivi di lavoro o di studio, per convegni, congressi e cerimonie;
- e) somministrazione temporanea, ovvero esercitata in occasione di riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 12 L.R. 30/03;
- f) attività di somministrazione svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme;
- g) attività effettuate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Art. 4 Orario di attività

Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 del d.lgs. 267/00, Testo Unico degli Enti Locali e sentita la Commissione di cui all'art. 20 l.r. 30/03, determina i limiti per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'esercente ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio Comunale l'orario adottato, prescelto con riferimento al tipo di attività individuato sulla base delle denominazioni di esercizio prevalente in termini di superficie, nel rispetto dei limiti di apertura e chiusura di cui al presente articolo; tale comunicazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno due giorni sia in caso di nuova apertura, subingresso o trasferimento dell'attività, sia per ogni modifica non occasionali all'orario di attività già comunicato.

L'esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha facoltà di:

- effettuare l'apertura in modo continuativo o prevedere un intervallo di chiusura;
- scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e per periodi dell'anno;
- osservare una o più giornate, anche consecutive, di riposo settimanale.

In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, del carnevale, della festa patronale, e di particolari manifestazioni locali e nazionali, potranno essere ammesse deroghe ai limiti di orario stabiliti, al fine di prolungare l'apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono comunicare al Sindaco ogni chiusura temporanea dell'esercizio per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio può, con provvedimento motivato e sentita la Commissione di cui all'art. 20 l.r. 30/03, stabilire programmi di apertura obbligatoria delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine, in particolari periodi dell'anno, potrà essere richiesto agli esercenti di

comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore a trenta giorni consecutivi.

Art. 5 Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi dell'art. 5 l.r. 30/03, non possono esercitare l'attività di somministrazione, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che hanno riportato una condanna a una pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
- b) coloro che hanno riportato una condanna: per reati contro la morale pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica; per delitti commessi in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, del gioco d'azzardo, delle scommesse clandestine e della turbativa di competizioni sportive; per infrazioni sul gioco del lotto;
- c) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione, due o più condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- d) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di cui alla l. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla l. 575/65, ovvero siano sottoposti a misure di sicurezza o siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- e) coloro che hanno riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, o contro la persona commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica in caso di sospensione condizionale della pena e ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta; in caso di società, il possesso dei requisiti di cui al presente comma è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all'art. 2 D.P.R. 252/98.

Oltre che al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 6 l.r. 30/03, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in ogni sua forma (al pubblico su area privata o su aree pubbliche, per quella effettuata presso il domicilio del consumatore, per la somministrazione in locali non aperti al

pubblico, per la somministrazione limitata alle persone alloggiate in strutture ricettive e ai loro ospiti e per la somministrazione esercitata nelle aziende agrituristiche) è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, al legale rappresentante, od a loro delegati:

- a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione istituito o riconosciuto dalla Regione, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
- b) aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure di coadiutore familiare;
- c) essere stato iscritto al REC per l'attività di somministrazione (gruppo S) nel periodo compreso tra il 13 gennaio 1999 e il 12 gennaio 2003.

Sono equiparati ai soggetti in possesso del titolo di cui al precedente comma 3, lett. a), i soggetti in possesso di:

- Laurea in medicina o veterinaria;
- Laurea in farmacia;
- Laurea in scienze dell'alimentazione;
- Laurea in biologia;
- Laurea in chimica;
- Laurea in agraria;
- Laurea breve o specialistica attinente la trasformazione dei prodotti alimentari o la ristorazione;
- Diploma di maturità o diploma triennale di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica di superamento di corsi almeno biennali, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande, rilasciati dalle Regioni.

Il titolare dell'attività di somministrazione deve comunicare al Comune ogni modifica all'individuazione del soggetto preposto all'esercizio entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento dell'apposita delega.

Art. 6 Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, all'interno del locale, quanto segue:

- 1 Autorizzazioni all'attività di somministrazione (o copia per ricevuta per il caso di comunicazione di subingresso o altra Denuncia di Inizio Attività);
- 2 Tabella dei prezzi praticati per i prodotti destinati alla somministrazione;
- 3 Tabella dei giochi proibiti;
- 4 Cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti.

Copia del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti deve altresì essere esposta in modo visibile dall'esterno del locale.

Negli esercizi dove sia effettuato sia servizio al banco che servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio; in caso di esercizi che non applichino alcuna maggiorazione per il servizio al tavolo, il listino prezzi potrà essere sostituito dall'apposita tabella delle consumazioni esposta all'interno del locale.

Gli esercenti che effettuano anche attività di somministrazione di pasti devono esporre copia del menù con indicazione del relativo prezzo all'esterno del locale o in modo che sia chiaramente leggibile dall'esterno.

In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.

Ai sensi dell'art. 6, c. 2, l. 2 ottobre 2007, n. 160, "Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza", nei locali dove si svolgono congiuntamente spettacoli e intrattenimenti e attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche, la somministrazione di tali bevande deve essere interrotta dopo le ore 2 antimeridiane, all'uscita deve essere possibile effettuare

volontariamente una rilevazione del tasso alcol emico ed inoltre devono essere esposte, all'entrata, all'interno e all'uscita, le tabelle con indicazione dei sintomi legati alla concentrazione alcolemica e i parametri indicativi di superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, aventi i contenuti di cui al Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 30 luglio 2008.

Art. 7 Impatto acustico e ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001 nonché dall'art. 51 della l. 16 gennaio 2003, n. 3; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico, ove prevista e conformemente con la normativa vigente, che deve essere trasmessa dal Comune per la relativa valutazione all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della Previsione di Impatto Acustico che in fase di esercizio dell'attività, comporta adeguamento del locale entro un termine stabilito dal Comune.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 nonché delle eventuali prescrizioni imposte dall'ARPA.

Per le attività di somministrazione inserite nell'ambito di zone prevalentemente residenziali che volessero svolgere attività di intrattenimento, utilizzare impianti di amplificazione sonora in orario serale oppure procedere all'occupazione temporanea di aree private o pubbliche scoperte, possono essere individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

Sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni e le disposizioni contenute nel Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Lavena Ponte Tresa approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 25 settembre 2008.

Art. 8 Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' vietato effettuare la somministrazione di:

- bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, attraverso distributori automatici;
- bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume in esercizi operanti in impianti sportivi, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel corso di sagre, fiere, convegni, manifestazioni sportive e musicali all'aperto; il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 l.r. 30/03, può estendere il divieto alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

È vietato fumare negli esercizi di cui agli artt. 2 e 3 della presente normativa che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23 dicembre 2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Titolo II CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E NORME SUL PROCEDIMENTO

Art.9 Criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per il periodo di validità del presente strumento di programmazione, ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni ed al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande già autorizzate, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Zona 1 Zona ad elevato addensamento di traffico, comprensiva delle seguenti vie, per i tratti espressamente indicati:

		Pari	Dispari
Ponte Tresa	Via Ungheria	--	da 1 a 15
	Via Zanoni	tutti	tutti
	Via Colombo	da 2 a 24	da 1 a 23
	Via Gibilisco	tutti	tutti
	Via Luino	da 2 a 38/a	da 1 a 31
	Via A. Ribolzi	tutti	tutti
	P.zza Battisti	tutti	tutti
	P.zza Gramsci	tutti	tutti
	Via Locatelli	tutti	tutti
	Via Meneganti	tutti	tutti
	Via Moalli	tutti	tutti
	Via Morazzoni	tutti	tutti
	Via Provini	tutti	tutti
	Via/p.zza Repubblica	tutti	tutti
	Via Valle	da 2 a 12	da 1 a 3
	Via Zoni	da 2 a 10	da 1 a 35
	via Malcotti	tutti	tutti
P.zza Aldo Moro	tutti	tutti	
Via Don Melli	tutti	tutti	
Lavena	Via Lungo Lago XXV Aprile	tutti	tutti

Zona 2 Zona di valorizzazione, coincidente con il nucleo frazionale di Lavena e con tutte le aree non inserite nella precedente zona 1.

Art. 10 Nuove aperture e trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore competente o dal facente funzione, nel rispetto delle previsioni per le diverse zone di cui ai presenti Criteri.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale, codice fiscale o partita IVA) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03;
- c) ubicazione dell'esercizio (via e numero civico);
- d) superficie indicativa dell'attività, specificando quella riservata alla somministrazione ed all'eventuale attività commerciale o di servizio esercitata congiuntamente.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze; per le domande presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo di arrivo della corrispondenza, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.

Al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:

- Ufficio Comunale competente
- Oggetto del procedimento
- Responsabile del procedimento

- Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - termine di conclusione del procedimento, non superiore a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- Per le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato.

Copia della comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune e a quello sede dell'eventuale Sportello Unico sovracomunale.

L'esame dell'istanza da parte del Responsabile del Procedimento dovrà svolgersi come segue:

- Verifica di completezza e di regolarità della domanda e della documentazione. Nei casi di inammissibilità e di nullità si procede a comunicare all'interessato i motivi di non procedibilità dell'istanza, entro il termine dei 30 giorni successivi alla data di protocollo. Nei casi di incompletezza o irregolarità dell'istanza, si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni che devono pervenire entro il termine dei 30 giorni successivi alla data della notifica della richiesta, pena l'eventuale improcedibilità della domanda, se e in quanto gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'istanza rispetto ai criteri comunali; la richiesta d'integrazione può interrompere i termini di procedimento una sola volta.
- Acquisizione dei pareri e degli assensi necessari. L'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, si avvia trasmettendo, a ciascuno degli Uffici Comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, viabilità, etc.).
- Decisione. Si provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza agli atti di programmazione comunale.

Terminata la fase istruttoria, il Dirigente del Settore competente rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda e fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dei termini, il provvedimento di diniego.

Art.11 Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura o trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 5 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Planimetria sottoscritta da tecnico abilitato dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della superficie (in mq) complessiva e di quella specificamente destinata all'attività di somministrazione; tale planimetria, relativa allo stato di fatto ed eventualmente a quello di progetto, dovrà permettere una prima verifica dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
- b) certificazione o autocertificazione della conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) nei casi previsti dalla legge, certificato di prevenzione incendi, o relativa istanza che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- d) dimostrazione della disponibilità aggiuntiva di aree di sosta di pertinenza dell'attività, collegate all'esercizio da un percorso pedonale privato, rispetto alla dotazione urbanistica di aree a standard prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, in misura non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento del locale sede dell'attività, sia nel caso di nuove aperture, sia per il caso di trasferimenti dalla zona 2 alla zona 1. Non è prevista alcuna dotazione aggiuntiva per i casi di riattivazione nei medesimi locali che già ospitavano al momento dell'approvazione dei presenti Criteri, un'attività di somministrazione oggetto di cessazione definitiva (per restituzione dell'autorizzazione o per revoca della stessa), per i casi di trasferimento verso la zona 2, nonché per tutti i casi di attività inserite all'interno di piani integrati di intervento o di altri strumenti di urbanistica negoziata, nei quali l'idonea dotazione di aree a parcheggio è stata verificata e assicurata in sede di elaborazione dello strumento urbanistico riguardante l'intero comparto. In caso di attivazione di esercizi ricompresi nelle categorie i) - disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e l) - discoteche, sale da ballo, locali notturni di cui all'art. 6, c. 1, d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, e in ogni caso di attività che vadano a richiedere le licenze per trattenimenti danzanti, musicali, spettacoli ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sarà richiesta una disponibilità

- aggiuntiva di aree di sosta private di pertinenza dell'attività non inferiore al 300% della slp del locale;
- e) in caso di attività di somministrazione inserite in ambiti prevalentemente residenziali che prevedono l'utilizzo di impianti di refrigerazione, condizionamento o sono svolte congiuntamente ad attività di intrattenimento, e comunque nei casi previsti dalle vigenti normative, dovrà essere allegata la documentazione di previsione dell'impatto acustico, se la stessa non è già stata allegata alla domanda di permesso di costruire;
 - f) dichiarazione di inizio attività ai fini igienico sanitari (l.r. 8/07) per l'esercizio dell'attività di somministrazione che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare alla ASL territorialmente competente;
 - g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

La documentazione di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata al Comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

Per l'intero territorio, è stabilita una distanza minima (da misurarsi attraverso il percorso pedonale più breve tra l'ingresso dell'esercizio di somministrazione e il perimetro della struttura) di 50 mt tra gli esercizi di somministrazione e caserme.

Art.12 Comunicazione di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il subingresso nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a semplice comunicazione.

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 30/03;
- c) titolo comprovante l'effettivo trasferimento dell'attività.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal subentrante, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, e deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione, purché completa di tutti gli elementi essenziali, comporta la reintestazione dell'autorizzazione in capo al subentrante.

In caso di morte del titolare, il subentrante che non sia già in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della l.r. 30/03 ed abbia trasmesso la prescritta comunicazione, può proseguire l'attività per 365 giorni dalla data del decesso, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all'interessato.

Art.13 Comunicazione di ampliamento degli esercizi di somministrazione

L'ampliamento nell'ambito dei medesimi locali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione preventiva, potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.

La comunicazione di ampliamento dovrà contenere la dichiarazione dell'interessato di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso e dovrà essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore e deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A seguito dell'ampliamento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione già in possesso dell'interessato la superficie complessivamente destinata all'attività di somministrazione.

Non è considerato ampliamento dell'attività quello effettuato attraverso l'utilizzo di aree adiacenti o comunque pertinenti al locale cui si riferisce l'autorizzazione, siano queste aree pubbliche ottenute in concessione o autorizzazione temporanea o private comunque a disposizione dell'operatore, sulle quali non siano poste attrezzature destinate alla preparazione dei prodotti somministrati e non vi siano strutture permanentemente ancorate al suolo.

Art.14 Comunicazione di cessazione di attività di somministrazione

In caso di cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare è tenuto ad effettuare apposita comunicazione entro trenta giorni dalla chiusura.

A tale comunicazione, che deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà essere allegata in originale l'autorizzazione riferita all'attività cessata.

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono revocate nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione dell'esercizio entro 2 anni dal rilascio dell'autorizzazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- b) venir meno dei requisiti morali di cui all'art. 5 l.r. 30/03 in capo al titolare dell'autorizzazione;
- c) venir meno, per i locali sede dell'attività, della sorvegliabilità o della conformità urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi o di sicurezza, qualora, nel termine (non inferiore a 3 e non superiore a 90 giorni) di sospensione dell'attività assegnato dal Comune, non siano ripristinati i requisiti mancanti;
- d) mancata richiesta di autorizzazione al trasferimento in altra sede nel termine di 6 mesi dalla data di venir meno dell'effettiva disponibilità dei locali indicati nell'autorizzazione;
- e) mancato rispetto di un provvedimento di sospensione dell'attività;
- f) mancata acquisizione dei requisiti professionali entro il termine di un anno, in caso di subingresso mortis causa.

Nei casi di cui alle lettere a), c), d), è ammessa la proroga per casi di comprovata necessità; costituiscono giustificato motivo di proroga solamente i seguenti casi:

- 1 ritardo, imputabile al Comune, nel rilascio dei provvedimenti edilizi necessari per la sistemazione dei locali;
- 2 incolpevole ritardo nelle opere di sistemazione edilizia dei locali.

I termini per la revoca delle autorizzazioni sono sospesi, a seguito di richiesta da parte dell'interessato, in pendenza di procedimento giudiziario, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

Art.16 Sanzioni

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.099,00, di cui all'art. 17 bis, comma 1, r.d. 773/31, esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:

- senza autorizzazione o altro valido titolo abilitante;
- in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 oppure all'art. 6 l.r. 30/03.

Ad ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai presenti Criteri, ed in particolare ogni violazione degli obblighi di comunicazione posti in capo agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 1.033,00, di cui all'art. 17 bis, comma 3, r.d. 773/31.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività di somministrazione o in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante, viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.

In caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, viene ordinata, entro 30 giorni dalla data della violazione, la sospensione dell'attività per il periodo necessario per uniformarsi alle prescrizioni, comunque non superiore ai 3 mesi, salvo che l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni o di aver dato avvio alle procedure amministrative previste per la sanatoria.

Sempre per il caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, può essere applicata, in sede di ordinanza ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 3 mesi, comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione dell'attività già assegnato ai sensi del comma precedente.

Ai sensi del DPCM 23 dicembre 2003 ai trasgressori al divieto di fumare si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275, raddoppiata per il caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di

gravidanza o di lattante o di bambino di età non superiore ai 12 anni; agli esercenti l'attività di somministrazione che non abbiano adeguato i locali sede dell'attività alle prescrizioni di cui al DPCM 23 dicembre 2003, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200.



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
PROVINCIA DI VARESE

**Criteria per il rilascio di nuove autorizzazioni e
per il trasferimento delle attività di
somministrazione di
alimenti e bevande
(ex art. 9, comma 2, L.R. 30/03)**

**INDAGINE CONOSCITIVA
E PROSPETTIVE DI SVILUPPO**

Approvato con delibera C.C. n. 4 del 7 aprile 2009

1. la Legge Regione Lombardia 24 Dicembre 2003, n. 30: disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1.1 Il quadro di riferimento normativo

Il 13 gennaio 2004 è entrata in vigore la legge regionale 30/03, relativa al settore della somministrazione di alimenti e bevande; questa legge dà concreta attuazione al trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di commercio, e sostituisce integralmente la precedente normativa nazionale del settore dei pubblici esercizi, l. 287/91.

Con questa legge la Lombardia ha cercato di rendere la disciplina del settore della somministrazione più “flessibile” nelle modalità di esercizio, adeguando le tipologie alle mutate abitudini di consumo dei cittadini e quindi alle esigenze di cambiamento degli operatori del settore.

Recentemente, ad oltre un triennio dall’emanazione della legge, la Giunta Regionale, al fine di recepire indicazioni e prassi emerse dall’applicazione della l.r. 30/03, ha proceduto ad una modifica dei provvedimenti attuativi della stessa, con la pubblicazione dei nuovi “Indirizzi Generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di

somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. 24 dicembre 2004, n. 30", di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495.

1.2 Le attività di somministrazione

Con l'entrata in vigore della l.r. 30/03 le diverse tipologie di autorizzazione previste dalla l. 287/91 (tipo A, B, C, D, somministrazione di alimenti, bevande, analcolici, somministrazione in attività di trattenimento) sono state sostituite da un'unica tipologia, quella di attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione; è il possesso delle idonee attrezzature e dei requisiti igienico sanitari dei locali ad individuare l'attività che si può concretamente esercitare, fermo restando l'obbligo del titolare dell'esercizio di comunicare al Comune la denominazione dell'attività che esercita.

In ogni caso, con la d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, La Giunta Regionale ha confermato le seguenti denominazioni di attività di somministrazione, già individuate in precedenza:

- a) ristorante, trattoria, osteria;**
- b) esercizi con cucina tipica lombarda;
- c) tavole calde, self service, fast food;**
- d) pizzerie;
- e) bar gastronomici;
- f) bar-caffè;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione.

È da precisare che tali denominazioni hanno valore esclusivamente a fini di monitoraggio, di classificazione, della definizione dell'attività prevalente e per la determinazione degli orari di attività.

Il Comune è competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e il trasferimento di sede delle attività di somministrazione, nel rispetto dei criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni (anche stagionali) e per il trasferimento di sede che devono essere approvati dal Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione Consultiva.

In assenza di tali Criteri, il Comune è comunque tenuto ad esaminare le singole domande di autorizzazione, sulla base delle indicazioni sull'equilibrio socio economico contenute nella normativa regionale, procedendo al rilascio se non emergono giustificati motivi ostativi; non possono tuttavia essere poste prescrizioni riguardanti dotazione aggiuntive di aree a parcheggio, espressamente demandate ai Criteri comunali approvati dal Consiglio.

- La programmazione delle attività di somministrazione

I Criteri Comunali per il Rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione devono essere predisposti secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia all'art. 8 della l.r. 30/03 e soprattutto alle indicazioni del punto 12 degli Indirizzi Generali Regionali di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495.

NELLE NUOVE DISPOSIZIONI È PREVISTA UNA VERIFICA DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL CONTESTO DI INSERIMENTO: IN PARTICOLARE L'ART. 12, COMMI 4, 5 E 6, AFFERMA CHE "... I COMUNI DEVONO FAVORIRE UNA EQUILIBRATA DISLOCAZIONE SUL TERRITORIO DELLE ATTIVITÀ ... OMISSIS ... ASSICURANDO CHE TUTTE LE ZONE DEL LORO TERRITORIO SIANO ADEGUATAMENTE SERVITE ..." E A TAL FINE "... POTRANNO STABILIRE ... OMISSIS ... INDICAZIONI PROGRAMMATICHE ..." TENUTO CONTO DI "... ANDAMENTO DEMOGRAFICO ... OMISSIS ... POPOLAZIONE FLUTTUANTE ... OMISSIS ... FLUSSI TURISTICI ... OMISSIS ... MAGGIORE SPESA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ... OMISSIS ... QUANTIFICAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOMANDA ...".

Per quanto riguarda gli aspetti di corretto inserimento "territoriale" delle attività, all'art. 7 "Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", la Regione precisa che i Criteri Comunali potranno prevedere limiti di distanza, ma non "*... allo scopo di limitare la concorrenza ...*" e potranno anche, in caso di rilascio o trasferimento di attività ad apertura prevalentemente serale abbinata a intrattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, valutare l'idoneità

dell'ubicazione o particolari misure di mitigazione (attraverso fasce di rispetto con luoghi di cura, riposo o destinati al culto). L'art. 9, riguardante "Parcheggi e soste veicolari", comma 2, permette ai Comuni di stabilire, per il caso di apertura di nuovi esercizi o di ampliamento degli esistenti, dotazioni aggiuntive di spazi a parcheggio. In sintesi queste possibilità permettono di regolamentare l'inserimento delle attività nel tessuto urbano, ma devono essere attentamente valutate per non scoraggiare valide iniziative di nuova apertura di attività di somministrazione.

Oltre a fornire le indicazioni "programmatorie" relativamente allo sviluppo della rete di somministrazione, i Criteri Comunali devono anche contenere tutte le disposizioni procedurali che permettono, in concreto, agli Uffici preposti la gestione delle attività di somministrazione, e agli Organi di controllo la verifica sulle modalità di esercizio dell'attività.

I Criteri Comunali hanno validità quadriennale, fatta salva la possibilità che l'Amministrazione Comunale, in presenza di un concreto interesse pubblico, proceda ad una loro revisione anticipata.

2.1

INQU

Lavena Ponte Tresa è un Comune della Provincia di Varese, situato al confine con la Svizzera, sul ramo più occidentale del Lago di Lugano.

Confina ad nord con la Svizzera e con il Lago di Lugano; a est con il Lago di Lugano; a sud-est con il Comune di Brusimpiano; a sud con il Comune di Marzio; a ovest con il Comune di Cadegliano-Viconago.



Fonte: www.viamichelin.it

L'abitato del Comune, che si sviluppa per la gran parte nelle aree poste a ridosso del Lago, è costituito da due distinte località tradizionalmente individuate, Lavena, situata a sud-est nel territorio

comunale, dove risiedono circa 1.700 abitanti, e Ponte Tresa, localizzata a nord-ovest, che conta circa 3.800 abitanti.

Il Comune di Lavena Ponte Tresa è inserito in un'area di elevato pregio ambientale ed attrattività turistica, indotta dalla presenza del Lago di Lugano; essendo inoltre situato sul confine con la Svizzera, ed essendo sede di uno dei principali valichi di frontiera del Varesotto, è attraversato da un rilevante flusso di traffico da e per la Svizzera; il Comune esercita quindi una forte attrattività, assimilabile alla funzione di centralità esercitata da Comuni di grandi dimensioni.

Le comunicazioni in Lavena Ponte Tresa sono ottime, assicurate dalla S.P. 61 Porto Ceresio-Luino, che attraversa tutto il territorio, e dalla ex S.S. 233, che collega Lavena Ponte Tresa e il valico con la Svizzera a Varese e, di qui, a Milano; oltre il confine Elvetico, Lavena Ponte Tresa è direttamente collegata a Lugano, nel Canton Ticino, che dista meno di 10 km dalla dogana.

2.2 L'andamento demografico

2.2.1 La popolazione residente e fluttuante

anno	Abitanti	Famiglie
1999	5.415	2.168
2000	5.432	2.210
2001	5.453	2.243
2002	5.456	2.243
2003	5.446	2.294
2004	5.511	2.321
2005	5.508	2.357
2006	5.470	2.359
2007	5.496	2.399
2008 al 30.09	5.537	2.440

Fonte: Comune di Lavena Ponte Tresa

Come si può osservare nella tabella, nel periodo esaminato la popolazione di Lavena Ponte Tresa è rimasta sostanzialmente invariata, con un incremento di 122 abitanti, corrispondente a 2,2% in termini percentuali.

Evidentemente i vincoli territoriali e ambientali non hanno permesso di individuare comparti da destinare a interventi residenziali significativi e importanti, ma unicamente a iniziative di completamento dell'esistente.

Per il prossimo futuro le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti non prevedono modifiche a questo trend di sostanziale stabilità demografica.

Un ulteriore aspetto da verificare, di grande rilevanza ai fini di un'eventuale correzione del valore della domanda attribuito al Comune, è quello relativo alle convergenze di popolazione fluttuante specificamente riguardanti il territorio Comunale, e in particolare gli attraversamenti del valico di frontiera; si tratta di un dato legato anche a fattori economici di più larga scala, e specificatamente al cambio euro/franco svizzero, e quindi alla congiuntura economica nazionale: com'è evidente, si tratta di un fattore soggetto a fluttuazioni sensibili nel corso del tempo, che impedisce di fatto di definire tale apporto nel medio-lungo periodo.

In ogni caso, i dati consolidati nel corso dell'ultimo decennio stimano una media di 8.000 veicoli in transito attraverso il valico di frontiera nei giorni lavorativi, veicoli che salgono a 10.000 nelle giornate di sabato e domenica.

Per quanto riguarda il settore turistico ricettivo, i più recenti dati elaborati dalla Regione Lombardia (Annuario statistico regionale) attribuiscono al Comune di Lavena Ponte Tresa 7.832 presenze annue (pernottamenti) riferite al 2006; a queste si aggiungeranno le convergenze riferite al turismo "giornaliero", che portano il livello di presenze turistiche annue complessive sicuramente compreso tra le 25.000 e le 30.000 unità.

In definitiva, la domanda fluttuante attribuibile a Lavena Ponte Tresa risulta, non precisamente determinabile, per quanto sicuramente molto rilevante.

3.

3.1 L'offerta di servizi di somministrazione in Regione Lombardia

Per valutare il complesso dell'offerta di servizi di somministrazione nell'ambito del territorio Regionale utilizzeremo i dati più recenti disponibili per la Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it – Lombardia Notizie, “Pubblici esercizi, semplificate le procedure per avviare le attività”, 23 gennaio 2008), al giugno 2006, come risultanti dall'elaborazione FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) .

Sulla base di tali dati il settore contava, appunto al giugno 2006, oltre 41.000 unità locali, delle quali erano 450 discoteche e locali notturni, 13.165 locali di prevalente ristorazione e 27.552 bar o locali di prevalente somministrazione di bevande.

Nel complesso, la nostra Regione conta un pubblico esercizio ogni 233 abitanti, con una media di un locale di prevalente somministrazione di alimenti ogni 720 abitanti e di un locale di prevalente somministrazione di bevande ogni 344 abitanti. Sono questi i valori che utilizzeremo di seguito a livello comparativo per valutare la dotazione di attività a livello comunale.

3.2 L'offerta a livello comunale: localizzazione sul territorio e comparazione con la dotazione regionale e provinciale

Nel Comune di Lavena Ponte Tresa sono rilasciate 42 autorizzazioni per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; a queste si devono aggiungere 4 esercizi abbinati ad altrettante strutture ricettive (Hotel Du Lac, Hotel Carillon, Hotel Socrate, Pensione Peirone), un'autorizzazione inserita in attività di prevalente commercio al dettaglio (Enoteca Regno di Bacco) e due attività inserite nei centri sportivi di via Rapetti e di via Zanzi.

Tali esercizi sono suddivisi come segue tra attività di prevalente somministrazione di alimenti e di bevande:

Ristorante	3
Prevalente ristorante	13
Bar	24
Prevalente bar	2
TOTALE	42
Albergo	4
Enoteca	1
Impianto sportivo	2

Andremo ora a comparare i dati del rapporto tra popolazione residente e offerta di somministrazione al pubblico di Lavena Ponte Tresa con quelli analoghi riferiti alla Regione Lombardia esaminati al precedente paragrafo.

	RAPPORTO ABITANTI/ESERCIZI		
	Alimenti	Bevande	TOTALE
REGIONE LOMBARDIA	720	344	233

LAVENA PONTE TRESA	346	213	132
--------------------	-----	-----	-----

Dal confronto emerge che, nel suo complesso, Lavena Ponte Tresa presenta una dotazione di attività di somministrazione aperte superiore ai valori regionali.

Si deve peraltro ricordare che il rapporto esaminato è riferito alla sola consistenza demografica della popolazione residente, e non dà ragione della domanda espressa dalla popolazione fluttuante, che abbiamo segnalato essere particolarmente importante, per quanto non quantificabile, in Lavena Ponte Tresa.

Inoltre, la localizzazione delle attività evidenzia una concentrazione delle stesse in corrispondenza dell'abitato di Ponte Tresa, e soprattutto nelle strade a maggiore densità di traffico e in prossimità del valico di frontiera: in queste zone (come meglio descritte al successivo punto 4 – zonizzazione) sono localizzati ben 22 dei 42 pubblici esercizi esistenti.

3.3 La domanda di servizi di somministrazione

Per valutare la domanda di servizi di somministrazione faremo riferimento alla spesa media per “Pasti e consumazioni fuori casa” individuata dall’indagine ISTAT sui consumi delle famiglie italiane e indicata nella successiva tabella, con riferimento alle diverse ripartizioni geografiche.

	<i>Spesa Media Mensile per Famiglia Pasti e consumazioni fuori casa</i>
<i>Nord Ovest</i>	<i>87,27 euro</i>
Nord Est	91,10 euro
Centro	74,40 euro
Sud	46,91 euro
Isole	50,10 euro
<i>TOTALE Italia</i>	<i>72,82 euro</i>

Fonte: Istat, “Indagine sui consumi delle famiglie italiane – anno 2004”

Rapportando gli 87,27 euro di spesa di mensile per famiglia alle 2.423 famiglie residenti in Lavena Ponte Tresa per i 12 mesi dell’anno, otterremo una spesa annua pari a 2.541.651,50 euro; questo darebbe una media di 55.253,29 euro per ciascuna delle 46 attività di somministrazione autorizzate.

Andremo ora a valutare quale possa considerarsi il fatturato “medio” per un’attività’ di somministrazione, con riferimento alla Regione Lombardia.

Per fare ciò alla spesa imputabile alla popolazione e alle famiglie residenti in Regione Lombardia (utilizzeremo quale riferimento l’ultimo dato ufficiale Istat dicembre 2006),

aggiungeremo una quota per i consumi effettuati dai turisti, che la FIPE stima pari a 60 euro al giorno pro capite (fonte: Sole 24 ore, 13 agosto 2004); si tratta di una spesa elevata, comprensiva di almeno due pasti e delle consumazioni che una persona effettua nel corso dell'intero arco di una giornata, e che può essere riferita ai turisti che pernottano fuori casa. Perciò, per maggior cautela, il numero dei turisti verrà valutato a partire dai dati elaborati dalla Regione Lombardia e da Unioncamere e pubblicati nell'Annuario Statistico Regionale sulle presenze alberghiere, e non comprenderà quindi la spesa riferita al turismo "giornaliero", che tuttavia in alcune località della nostra Regione (basti pensare alle Province di Mantova e Cremona), assume una rilevanza considerevole e attrae sicuramente visitatori da altre Regioni.

Sulla base dei dati sopra evidenziati, in Regione Lombardia risiedono 4.072.207 famiglie (per 9.545.441 abitanti), cui è possibile attribuire una spesa complessiva per consumazioni fuori casa di 4.264,578 milioni di euro annui; a questa cifra si deve aggiungere quella riferita alle convergenze "turistiche": nel corso dell'anno 2002 sono state registrate complessivamente 25.605.809 pernottamenti in alberghi o in altre strutture ricettive (campeggi, agriturismo, affittacamere, ecc.); attribuendo 45 dei 60 euro di spesa giornaliera alla rete dei pubblici esercizi (e quindi escludendo i servizi "alberghieri", ovvero la prima colazione, usualmente compresa nel prezzo della camera, e una quota di consumazioni effettuate presso la struttura ricettiva), avremo una domanda aggiuntiva di servizi di somministrazione di 1.152,261 milioni di euro; non aggiungeremo ulteriori convergenze poiché sicuramente le presenze riferite al complesso delle strutture

ricettive già ricomprendono anche la domanda riferita al turismo d'affari, congressuale, ed alle trasferte lavorative.

In definitiva, i 41.000 pubblici esercizi presenti in Regione Lombardia possono contare su un mercato complessivo di 5.416,839 milioni di euro, con un incasso medio di 132.118,03 euro per esercizio.

La cifra di 55.253,29 euro stimata per il Comune di Lavena Ponte Tresa risulta nettamente inferiore; tuttavia, come ricordato, si tratta di un importo che non comprende l'apporto della popolazione fluttuante; tuttavia, anche ipotizzando un apporto particolarmente elevato, pari alla spesa riferita ai residenti, si avrebbe una cifra di poco superiore ai 110.000 euro, in ogni caso inferiore a quella media stimata per la Regione: possiamo affermare che l'analisi economica del rapporto tra domanda espressa e offerta conferma la situazione di elevata presenza di attività di somministrazione.

Segnaliamo comunque che la situazione rilevata rappresenta un dato statistico e non una proiezione dei fatturati effettivi delle attività presenti, e necessita quindi di opportuna prudenza nella sua valutazione.

4. LA ZONIZZAZIONE

Come evidenziato al paragrafo 1.1, le indicazioni di cui tener conto per definire i criteri di rilascio di nuove autorizzazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande o per il trasferimento di quelle esistenti sono state modificate dalla Regione Lombardia con d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495.

La zonizzazione del territorio Comunale mantiene una propria rilevanza: i Comuni devono infatti assicurare un adeguato servizio in tutte le zone eventualmente individuate in considerazione delle caratteristiche urbanistiche, sociali e economiche dello stesso, e in ogni caso i trasferimenti delle attività all'interno della stessa zona sono "atto dovuto".

All'interno del territorio di Lavena Ponte Tresa, come già accennato, in sede di definizione dei Criteri per l'apertura e del trasferimento delle attività di somministrazione, erano state individuate alcune zone distinte caratterizzate da una conclamata situazione di congestionamento viabilistico o da un'elevata concentrazione di attività di somministrazione (ovvero satura dal punto di vista dell'offerta), dove, come abbiamo già visto in sede di analisi, si localizza la gran parte delle attività di somministrazione del Comune.

Riteniamo che tale zonizzazione possa essere sostanzialmente confermata anche alla luce delle disposizioni di cui

alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, “accorpando” le zone già definite ad “elevato addensamento di traffico” e ad “elevato addensamento di offerta”, in quanto dotate di analoghe caratteristiche di “criticità” territoriale dal punto di vista viabilistico e di difficoltà di parcheggio, in un'unica zona che definiremo ad “elevato addensamento di traffico”:

Zona 1 Zona ad elevato addensamento di traffico, comprensiva delle seguenti vie, per i tratti espressamente indicati:

		Pari	Dispari
Ponte Tresa	Via Ungheria	--	da 1 a 15
	Via Zanoni	tutti	tutti
	Via Colombo	da 2 a 24	da 1 a 23
	Via Gibilisco	tutti	tutti
	Via Luino	da 2 a 38/a	da 1 a 31
	Via A. Ribolzi	tutti	tutti
	P.zza Battisti	tutti	tutti
	P.zza Gramsci	tutti	tutti
	Via Locatelli	tutti	tutti
	Via Meneganti	tutti	tutti
	Via Moalli	tutti	tutti
	Via Morazzoni	tutti	tutti
	Via Provini	tutti	tutti
	Via/p.zza Repubblica	tutti	tutti
	Via Valle	da 2 a 12	da 1 a 3
	Via Zoni	da 2 a 10	da 1 a 35
	via Malcotti	tutti	tutti
	P.zza Aldo Moro	tutti	tutti
Via Don Melli	tutti	tutti	
Lavena	Via Lungo Lago XXV Aprile	tutti	tutti

Zona 2 Zona di valorizzazione, coincidente con il nucleo frazionale di Lavena e con tutte le aree non inserite nella precedente zona 1.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI PIANO

Come abbiamo visto al precedente paragrafo 3, attualmente in Lavena Ponte Tresa sono autorizzati 42 esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai quali si aggiungono 7 ulteriori attività destinate ad un'utenza ben individuata (attività ricettive, enoteca, impianti sportivi).

L'analisi del rapporto abitanti/esercizi ha evidenziato una situazione di sovradotazione dell'offerta in rapporto ai valori medi regionali, che viene confermata in sede di analisi econometrica (riguardante il rapporto tra domanda e offerta).

Peraltro, come abbiamo già sottolineato, si tratta di un rapporto statistico, che non vuole rappresentare la reale redditività delle attività del settore.

Evidentemente le caratteristiche del territorio di Lavena Ponte Tresa, la sua forte attrattività ambientale e paesistica e la funzione di centralità espressa grazie alla presenza di uno tra i principali valichi di frontiera con la Svizzera, ne hanno fatto una sede "privilegiata" per le attività di somministrazione, con un'offerta particolarmente ricca e articolata, e un servizio sicuramente adeguato, soprattutto nelle zone centrali e in prossimità del valico di frontiera, che subiscono il disagio indotto dalla presenza di attività destinate ad un bacino d'utenza sicuramente molto ampio.

In tale situazione, riteniamo che la proposta di programmazione corretta sia quella che, ammettendo l'inserimento

di ulteriori attività, lo subordini eventualmente a condizioni specifiche per ciascuna delle zone individuate al precedente punto 4, condizioni tali da assicurare il miglior inserimento territoriale delle stesse.

In particolare, per la **zona 1**, nella quale si registra una situazione di particolare criticità del traffico veicolare e della sosta, appare opportuno richiedere una verifica preventiva della compatibilità infrastrutturale, subordinando l'attivazione di nuovi esercizi di somministrazione ad una dichiarazione di disponibilità aggiuntiva di aree di sosta private di pertinenza dell'attività, collegate all'esercizio da un percorso pedonale privato, in uso all'esercente e alla sua clientela, in misura non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento del locale sede dell'attività.

Tale disposizione si applicherà sia nel caso di nuove aperture, sia per il caso di trasferimenti dalla **zona 2** alla **zona 1**.

Al fine di assicurare il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, la dotazione aggiuntiva di aree a parcheggio di pertinenza della singola attività non sarà necessaria in caso di riattivazione nei medesimi locali che già ospitavano l'attività al momento dell'approvazione dei presenti Criteri, di un esercizio di somministrazione oggetto di cessazione definitiva (per restituzione dell'autorizzazione o per revoca della stessa) o di trasferimento verso la **zona 2**, nonché per tutti i casi di attività inserite all'interno di piani integrati di intervento o di altri strumenti di urbanistica negoziata, nei quali l'idonea dotazione di aree a parcheggio è stata verificata e assicurata in sede di elaborazione dello strumento

urbanistico riguardante l'intero comparto.

Per la **zona 2** non verranno previste prescrizioni e limitazioni diverse da quelle riferite all'intero territorio, al fine di confermare la previsione già contenuta nella precedente stesura dei presenti Criteri, volta a "favorire e sollecitare" la localizzazione di nuovi pubblici esercizi nella frazione di Lavena e nelle aree più periferiche e decentrate, in modo da fornire un'adeguata risposta alla domanda espressa dalla popolazione residente e fluttuante, soprattutto nel periodo di maggior afflusso turistico.

Per l'intero territorio, andremo a stabilire una distanza minima (da misurarsi attraverso il percorso pedonale più breve tra l'ingresso dell'esercizio di somministrazione e il perimetro della struttura) di 50 mt tra gli esercizi di somministrazione e caserme, al fine di evitare addensamenti in corrispondenza di tali strutture e disturbo agli ospitati e agli utenti delle stesse in corrispondenza dello svolgimento delle funzioni; non sarà invece richiesto il rispetto di distanze dai luoghi di culto, in quanto è consuetudine, nelle realtà urbane della nostra Regione, che le attività di somministrazione vadano ad inserirsi all'interno del centro storico e nei nuclei di antica formazione, in prossimità di chiese, dove svolgono anche una funzione di servizio e socializzazione.

Inoltre, in caso di attivazione di esercizi ricompresi nelle categorie i) - disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e l) - discoteche, sale da ballo, locali notturni di cui all'art. 6, c. 1, d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, e in ogni caso di attività che vadano a richiedere le licenze per trattenimenti danzanti, musicali, spettacoli ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che, sia in funzione della maggiore attrattività connessa con lo svolgimento delle attività di trattenimento, sia degli orari di attività prevalentemente serali, comportano un impatto territoriale

particolarmente elevato, sarà richiesta una disponibilità aggiuntiva di aree di sosta private di pertinenza dell'attività non inferiore al 300% della slp del locale. In assenza di tale dotazione, non si potrà procedere al rilascio della licenza per l'attività di trattenimento.